

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	2016-01
Data:	08/11/2016
Pag.:	1 di 6

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Revisione

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Preparato da</i>	<i>Verificato da</i>	<i>Approvato da</i>
1/2016	08/11/16				CtE 25/11/2016

APPLICAZIONE

Questa procedura riassume gli obblighi assunti dai Soggetti Rilevanti, dai Dipendenti Rilevanti e dagli Azionisti Significativi di Rosetti Marino S.p.A. relativi ad operazioni su strumenti finanziari della Società

INDICE

1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
1.1 <i>Definizioni</i>	2
1.2 <i>Abbreviazioni ed Acronimi</i>	2
2 DESCRIZIONE E MODALITA' ESECUTIVE	2
2.1.1 <i>Generalità</i>	2
2.1.2 <i>Destinatari della procedura</i>	2
2.1.3 <i>Obblighi di comunicazione delle operazioni su azioni della Società</i>	3
2.1.4 <i>Informazioni relative alle operazioni da comunicare</i>	3
2.1.5 <i>Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Resp. del trattamento delle informazioni privilegiate</i>	3
2.1.6 <i>Divieto di effettuare Operazioni durante i "closing period"</i>	4
2.1.7 <i>Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate</i>	4
2.1.8 <i>Sistema sanzionatorio</i>	4
3 RIFERIMENTI	5
3.1 <i>Fonti normative</i>	5
4. ARCHIVIAZIONE	5
ALLEGATO 1 Dichiarazione di accettazione del Codice di Comportamento Internal Dealing	6

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	2016-01
Data:	08/11/2016
Pag.:	2 di 6

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

1.1 Definizioni

- **Azionista Significativo**

Per Azionista Significativo deve intendersi il soggetto che detiene, anche indirettamente, azioni della Società alle quali corrispondono almeno il 5% dei diritti di voto (computate al netto delle azioni proprie) ovvero almeno il 5% di una qualsiasi categoria di strumento finanziario emesso dalla Società.

- **Dipendente Rilevante**

Con Dipendente Rilevante deve intendersi il dipendente che direttamente o indirettamente possiede una partecipazione pari o superiore allo 0,50% delle azioni ovvero sia in possesso di Informazioni c.d. privilegiate che riguarda l'Emittente AIM Italia e/o i suoi strumenti finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

- **Informazione privilegiata**

Ai fini della presente Procedura con informazione privilegiata deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

- **Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate**

Con Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate deve intendersi il Direttore Affari Generali della Società.

- **Società**

Con Società deve intendersi Rosetti Marino S.p.A.

- **Soggetti Rilevanti:**i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera i) abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a,) b) o c) o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti di detta persona

1.2 Abbreviazioni ed Acronimi

- **AIM:** AIM (Alternative Investment Market) Italia - Mercato Alternativo del Capitale

2. DESCRIZIONE E MODALITÀ ESECUTIVE

2.1.1 Generalità

Questa procedura riassume gli obblighi assunti dai Soggetti Rilevanti, nonché dalle Persone a loro Strettamente Legate, ai Dipendenti Rilevanti e dagli Azionisti Significativi relativi ad operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società e quotati sul mercato AIM Italia - Mercato alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana, in quanto tali soggetti potenzialmente possono essere in possesso di Informazioni privilegiate.

2.1.2 Destinatari della procedura

La presente procedura è destinata a ciascun Soggetto Rilevante, nonché alle Persone a loro Strettamente Legate, a ciascun Dipendente Rilevante ed a ciascun Azionista Significativo di Rosetti Marino S.p.A. che pongono in essere operazioni su strumenti finanziari della Società.

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	2016-01
Data:	08/11/2016
Pag.:	3 di 6

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

2.1.3 Obblighi di comunicazione delle operazioni su azioni della Società

2.1.3.1. Obblighi di comunicazione delle operazioni di Soggetti Rilevanti, Persone a loro Strettamente Legate, e Dipendenti su azioni della Società

I Soggetti Rilevanti, nonché le Persone a loro Strettamente Legate, e i Dipendenti Rilevanti della Società sono tenuti a comunicare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, quale soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A., tutte le Operazioni, come di seguito definite, effettuate dagli stessi ivi incluse:

- la vendita, l'acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l'acquisto di azioni o di warrant;
- l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente a oggetto le azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, condizionato o incondizionato, di acquistare o cedere le azioni o warrant;
- l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le azioni;
- la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal mercato AIM aventi a oggetto le azioni;
- il trasferimento a titolo gratuito di azioni;
- operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di azioni della stessa;
- l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di prodotti finanziari il cui valore sia collegato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'andamento del prezzo delle azioni.

Tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000 nell'arco di un anno civile dovranno essere comunicate con le modalità descritte.

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono la dichiarazione di accettazione del presente Codice di Comportamento Internal Dealing (Allegato 1 al presente documento) e si impegnano a notificare alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia di tale notifica.

La Società ha istituito un elenco di tutti coloro che sono definiti Soggetti Rilevanti nonché delle Persone a loro Strettamente Legate.

2.1.3.2. Obblighi di comunicazione delle operazioni di Azionisti Significativi su azioni della Società

Ciascun Azionista Significativo è tenuto a comunicare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate qualunque cambiamento sostanziale in materia di assetti proprietari. In particolare dovrà essere comunicata la variazione percentuale della propria partecipazione, quando si raggiunga la soglia del 5% o il superamento del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%. La comunicazione è dovuta anche in caso di riduzione della partecipazione al di sotto di tali soglie.

2.1.4 Informazioni relative alle operazioni da comunicare

Relativamente a un'operazione per la quale sorga l'obbligo di comunicazione ai sensi dei precedenti artt. 2.1.3.1 e 2.1.3.2, il soggetto obbligato dovrà rilasciare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le seguenti informazioni:

- a) l'identità del soggetto coinvolto;
- b) la data della comunicazione;
- c) la data in cui è stata effettuata l'operazione o in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale;
- d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
- e) la natura dell'operazione;
- f) la natura e l'entità della partecipazione detenuta dal soggetto coinvolto all'esito dell'operazione;
- g) se l'operazione ha ad oggetto un prodotto finanziario collegato alle azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

2.1.5 Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate

I Soggetti Rilevanti, nonché le Persone Strettamente Legate, e i Dipendenti Rilevanti trasmettono le comunicazioni che, ai sensi della presente Procedura, debbono essere trasmesse al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Le comunicazioni dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Legate e dal Dipendente Rilevante, al seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@rosetti.it.

Qualora, per qualsivoglia ragione, non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere trasmesse per "Raccomandata 1" (1 giorno) all'indirizzo della sede della Società.

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	2016-01
Data:	08/11/2016
Pag.:	4 di 6

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Gli Azionisti Significativi trasmettono le comunicazioni che, ai sensi della presente Procedura debbono essere trasmesse al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, entro 5 giorni di borsa aperta decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha determinato il cambiamento sostanziale di cui al precedente articolo 2.1.3.2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@rosetti.it.

Il Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate comunica, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate, e dei Dipendenti Rilevanti ed entro il giorno successivo allo loro ricezione da parte degli Azionisti Significativi le operazioni di cui ha ricevuto segnalazione, tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società.

2.1.6 Divieto di effettuare Operazioni durante i "closing period"

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le operazioni di cui al precedente 2.1.3.1, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un periodo di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio dei dati di bilancio annuali o infrannuali ("closing period").

La Società può consentire ad un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura ("closing period"): a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

2.1.7 Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

La Società ha istituito un registro delle persone che alla data odierna, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate che riguardano la stessa Società.

I nominativi dei soggetti iscritti nel registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazione privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Detto registro è conservato ed aggiornato presso un soggetto preposto individuato dalla Società.

2.1.8 Sistema sanzionatorio

Si rammenta che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-bis e 187, comma 2-bis, TUF) e amministrativa (artt. 187-bis e 187-ter TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-quinquies TUF e 25-sexies D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti e dei Dipendenti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM di Borsa Italiana S.p.A. può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un Dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	2016-01
Data:	08/11/2016
Pag.:	5 di 6

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

3. RIFERIMENTI

3.1 *Fonti normative*

Borsa Italiana, Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 04 luglio 2016.

La predetta fonte normativa deve, tempo per tempo, essere considerata nella sua più aggiornata versione vigente.

4. ARCHIVIAZIONE

La presente procedura è archiviata nel sistema documentale della Rosetti Marino SpA (SISDOC), pubblicata e visibile a chiunque sul Sito Internet della società www.rosetti.it, nella sezione Investor Relations – Corporate Governance.

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	2016-01
Data:	08/11/2016
Pag.:	6 di 6

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Allegato 1

Rosetti Marino SpA
Via Trieste n.230
48122 Ravenna
Alla cortese att.ne del
Direttore Affari Generali

Dichiarazione di accettazione del Codice di Comportamento Internal Dealing ("Codice")

Io sottoscrittonato a.....il.....,
residente in, nella mia qualità die come tale
incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Rosetti Marino SpA (di seguito la **Società**),

dichiaro

- i) di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- ii) di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterrò scrupolosamente.

Indico inoltre i seguenti nominativi come Persone a me Strettamente Legate:.....

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), presto altresì il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente, in osservanza delle disposizioni che regolano l' informativa sulle operazioni di internal dealing.

Luogo e data

Firma